

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA FORNITURA DI DIVISE PER USCIERI, CUSTODI DI MUSEI ED AUTISTI DI RAPPRESENTANZA A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELL'11 GENNAIO 2017 (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017). CIG Z18210A4BA.

ART. 1 - OGGETTO

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di divise per uscieri, custodi di musei ed autisti di rappresentanza per gli anni 2018 e 2019.
2. **L'importo massimo complessivo per la durata biennale dell'appalto è pari ad € 13.000,00 (IVA esclusa).**
3. Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 4.
4. **Le quantità riportate per ogni singolo articolo sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base del fabbisogno stimato.**
5. In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non comportano diritto di prestazione nella misura degli stessi. **L'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall'appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno.**
6. **La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate**, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.
7. **Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.**
8. La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.
9. Nell'ambito dell'esecuzione della fornitura, vanno compresi gli adempimenti preliminari e conseguenti quali, a titolo esemplificativo: la rilevazione delle taglie su misura (dove previsto), la sostituzione e/o riparazioni dei capi non eseguiti perfettamente o comunque necessitanti di tali interventi a qualsiasi titolo. Per detti ultimi adempimenti dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo **servizio di assistenza post-vendita**, di cui al successivo articolo 6.
10. La fornitura dovrà essere eseguita con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal BANDO Consip *Beni-Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e Attrezzature d Sicurezza / Difesa*.

ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO

1. Il contratto stipulato con l'Ente comunale avrà una durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
2. I prezzi unitari offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.
3. Non è consentito il rinnovo tacito del contratto. Nel corso del contratto non è ammessa la revisione prezzi.
4. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. La merce ordinata dovrà essere consegnata, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa, nella sede che verrà comunicata, all'interno del Comune di Vicenza, secondo le modalità indicate al successivo articolo 7 - rilievo taglie; qualora il luogo di consegna fosse all'interno della ZTL, tutti gli oneri e le incombenze per l'accesso alla ZTL sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. Inoltre saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.
3. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le consegne in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.
6. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
7. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
8. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 4 - REQUISITI DELLA FORNITURA

1. Le quantità e le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche:

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	Q.TA
GIACCA invernale uomo blu	GIACCA da divisa invernale da uomo in pura lana 100%, di colore blu, modello classico, con collo a revers e con spacco centrale posteriore, con tre bottoni, fondo delle maniche con apertura a spacco con bottoni, foderata internamente e con due tasche e taschino sul davanti e almeno un taschino interno.	8
CALZONE invernale uomo blu	CALZONE inv. da divisa da uomo, pura lana 100%, di colore blu, foderato (modello classico, senza risvolto), con 2 tasche davanti e due dietro e con cinturino in vita provvisto di passanti	16

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	Q.TA
GIACCA estiva uomo blu	GIACCA da divisa estiva da uomo in fresco lana 100%, di colore blu, modello classico, con collo a revers e con spacco centrale posteriore, con tre bottoni, fondo delle maniche con apertura a spacco con bottoni, foderata internamente e con due tasche e taschino sul davanti e almeno un taschino interno	10
CALZONE estivo uomo blu	CALZONE estivo da divisa, fresco lana 100%, da uomo, di colore blu (modello classico, senza risvolto), con due tasche davanti e due dietro e con cinturino in vita provvisto di passanti	22
GIACCA estiva uomo grigio chiaro	GIACCA da divisa estiva da uomo in fresco lana 100%, di colore grigio chiaro, modello classico, con collo a revers, con spacco centrale posteriore, con tre bottoni, fondo delle maniche con apertura a spacco con bottoni, foderata internamente e con due tasche e taschino sul davanti e almeno un taschino interno	2
CALZONE estivo uomo grigio chiaro	CALZONE estivo da divisa, fresco lana 100%, da uomo, di colore grigio chiaro (modello classico, senza risvolto), con due tasche davanti e due dietro e con cinturino in vita provvisto di passanti	4
GIACCA invernale uomo grigio chiaro	GIACCA da divisa invernale da uomo in pura lana 100%, di colore grigio chiaro, modello classico, con collo a revers e con spacco centrale posteriore, con tre bottoni, fondo delle maniche con apertura a spacco con bottoni, foderata internamente e con due tasche e taschino sul davanti e almeno un taschino interno.	2
CALZONE invernale uomo grigio chiaro	CALZONE inv. da divisa da uomo, pura lana 100%, di colore grigio chiaro, foderato (modello classico, senza risvolto), con 2 tasche davanti e due dietro e con cinturino in vita provvisto di passanti	4
GIACCA invernale donna blu	GIACCA da divisa invernale da donna in tessuto elasticizzato (elastane) con minimo 90% lana, di colore blu, modello classico, con collo a revers, con tre bottoni, fondo delle maniche con apertura a spacco con bottoni, foderata internamente, con due tasche sul davanti e almeno un taschino interno e con 2 pences anteriori per parte	16
CALZONE invernale donna blu	CALZONE inv. da divisa da donna, in tessuto elasticizzato (elastane) con minimo 90% lana, di colore blu, foderato, con chiusura centrale, modello classico, con cinturino in vita provvisto di passanti	21
GONNA invernale blu	GONNA inv. da divisa, in tessuto elasticizzato (elastane) con minimo 90% lana, di colore blu, foderata, a tubino, con spacco posteriore centrale, chiusura con cerniera posteriore centrale, foderata internamente, con cinturino in vita chiuso con bottone, sopra la cerniera.	8

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	Q.TA
GIACCA estiva donna blu	GIACCA da divisa estiva da donna in tessuto elasticizzato (elastane) con minimo 90% fresco lana, di colore blu, modello classico, con collo a revers, con tre bottoni, fondo delle maniche con apertura a spacco con bottoni, foderata internamente, con due tasche sul davanti e almeno un taschino interno e con 2 pences anteriori per parte	17
CALZONE estivo donna blu	CALZONE estivo da divisa, in tessuto elasticizzato (elastane) con minimo 90% fresco lana, da donna, di colore blu, foderato, con chiusura centrale, modello classico e con cinturino in vita provvisto di passanti	21
GONNA estiva blu	GONNA estiva da divisa, in tessuto elasticizzato (elastane) con minimo 90% fresco lana, di colore blu, foderata, a tubino, con spacco posteriore centrale, chiusura con cerniera posteriore centrale, foderata internamente, con cinturino in vita chiuso con bottone, sopra la cerniera.	15

Tutti i prodotti dovranno possedere le specifiche tecniche di base previste al punto 4.1 dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) riportati al successivo art. 5.

2. Tutti i capi di vestiario dovranno essere certificati dalle ditte produttrici, affinché corrispondano alle vigenti normative sulla igiene e sicurezza del lavoro.

3. Tutti i capi dovranno essere muniti dell'etichetta specificante la composizione del tessuto. Sulla stessa etichetta o su altra, chiaramente individuabile, devono essere indicate in modo chiaro e indelebile le modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio, secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione.

4. Per tutti i prodotti richiesti la ditta fornitrice dovrà effettuare un **confezionamento su misura** come più avanti indicato all'articolo 7.

5. Tutti i capi dovranno corrispondere alle caratteristiche di riferimento indicate al comma 1 del presente articolo.

ART. 5 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

Tutti i capi indicati all'articolo 4, comma 1 del presente capitolato devono essere anche in possesso delle specifiche tecniche di base previste al punto 4.1 SPECIFICHE TECNICHE indicati nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) come di seguito riportato:

4.1 SPECIFICHE TECNICHE

4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito

I prodotti forniti non devono contenere:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta ¹(15) e le

¹ (15) <http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list>

sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili ²(16), in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'Allegato XVII e riportate nella tabella sotto indicata.

Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:

H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45) ³(17); H351 Sospettato di provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono.

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
Coloranti e coloranti azoici <i>Applicabilità:</i> prodotti tessili colorati	Non possono essere usati coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, né coloranti afferenti a determinate frasi di rischio, secondo le indicazioni riportate nell'appendice A "Coloranti soggetti a restrizioni".	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1:2012 EN 14362-3:2012
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti (cfr. lista appendice A) <i>Applicabilità:</i> tessili sintetici tinti con coloranti dispersi	50 mg/kg		DIN 54231
Ritardanti di fiamma alogenati <i>Applicabilità:</i> tessili con finissaggio antifiamma Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.		UNI EN 71-10:2006 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11:2006 Par. 5.2

² (16) L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp. la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.

³ (17) La formaldeide, ad esempio, è stata recentemente classificata con tale indicazione di pericolo.

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
N. CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1			
Formaldeide <i>Applicabilità:</i> tessili finiti con trattamento anti piega o trattati con resine; colorati o stampati.	75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle e 300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle		EN ISO 14184-1
Composti organostannici <i>Applicabilità:</i> Tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessili in cotone.	≤2 mg/kg		UNI CEN ISO/TS 16179:2012 metodo per le calzature adattabile al tessile
Pentaclorofenolo (CAS number: 87-86-5)	≤0,5 mg/kg		UNI 11057:2003
Cadmio (Cd totale) (CAS number: 7440-43-9)	40 mg/kg		UNI EN 16711-1:2015
Nichel (CAS number: 7440-02-0) <i>Applicabilità:</i> Accessori metallici	0,5 µg/cm ² /settimana		UNI EN 1811:2015 + UNI EN 12472:2009
Cromo VI e composti <i>Applicabilità:</i> tessili tinti con coloranti a complesso metallico	0,5 mg/kg		DIN 38405-24:1987
Idrocarburi policiclici aromatici: Benzo[a]pirene (BaP) CAS n. 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS n. 192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS n. 56-55-3 Crisene (CHR) CAS n. 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS n. 205-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS n. 205-82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS n. 207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS n. 53-70-3	1,0 mg/kg		AfPS GS 2014:01

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
<p>Ftalati: <i>Applicabilità</i> Tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS n. 117-81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS n.84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS n. 85-68-7 Di-isononil ftalato(DINP) CAS n. 28553-12-0, CAS n. 68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS n.26761-40-0, CAS n. 68515-49-1 Di-n-octilftalato (DNOP) CAS n. 117-84-0 Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS n. 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS n. 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS n. 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS n. 68515-42-4 Di-n-esilftalato (DHP) CAS n. 84-75-3</p>	<p>0,1% mg/kg (Somma totale 0,10% p/p)</p>		<p>UNI EN ISO 14389:2014</p>
<p>Dimetilfumarato (DMF)</p>	<p>0,1 mg/kg</p>		<p>UNI CEN ISO/TS 16186:2012 (metodo adattabile al tessile)</p>
<p>Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati <i>Applicabilità:</i> Tutti i prodotti Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS var</p>	<p>OP + NP < 10.0 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO <100 mg/kg</p>		<p>ISO/DIS 18254:2014</p>
<p>Polifluorurati e perfluorurati <i>Applicabilità:</i> Tutti i capi con trattamenti antimacchia e idrorepellenti</p>	<p>Perfluorottano sulfonato (PFOS): ≤ 1,0 g/m² Acido perfluorottanoico (PFOA): ≤ 1,0 g/m² Acido perfluoroesanoico (PFHxA): ≤ 0,1 mg/kg Alcoli Fluorotelomeri (FTOH) : ≤ 0,1 mg/kg Perfluoro butan sulfonato (PFBS) : ≤ 0,1 mg/kg Fluorotelomero solfonato (FTS) : ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorobutanoico (PFBA) : ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA) : ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) : ≤ 0,1 mg/kg</p>		<p>UNI CEN/TS 15968:2010</p>

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni
Metalli estraibili <i>Applicabilità:</i> Tutti i prodotti tessili	Antimonio (Sb): ≤30,0 mg/kg Arsenico (As): ≤ 1 mg/kg Cadmio (Cd): ≤ 0,1 mg/kg Cromo (Cr) (trivalente e esavalente) ≤ 2,0 mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo: ≤ 1 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 1 mg/kg Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg	UNI EN 16711-2:2015 - Tessile – Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

Verifica: L'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio⁴ (18), mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008⁵ (19), deve allegarli in offerta⁶ (20).

4.1.3 Etichetta per la manutenzione

(Questo criterio è riservato agli appalti di prodotti tessili per i quali sia previsto il lavaggio domiciliare e per i quali non vi siano esigenze tecniche igieniche o di sicurezza che richiedano lavaggi ad elevate temperature). L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C).

Verifica: in sede di offerta, prova fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta.

4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche

I prodotti forniti debbono avere tali caratteristiche prestazionali:

a) Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l'asciugatura

A meno che l'articolo non sia lavabile o sia lavabile solo "a secco", le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti:

- Tessuti a maglia: ±8%
- Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche ±5%
- Biancheria da bagno, compresi asciugamani: ± 8% (UNI EN 14697)
- Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti di interno: ±3% (UNI EN 14465)

⁴ (18) Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 69. In particolare, nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l'operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025.

⁵ (19) In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

⁶ (20) Per attestare l'assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l'assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l'organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l'articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l'assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio.

- Tessuti non tessuti: $\pm 4\%$ (UNI 10714)

Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 se il capo è destinato al lavaggio domestico, o secondo la ISO 15797 se il capo è destinato al lavaggio industriale, in combinazione con la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura riferirsi all'etichetta di manutenzione.

b) Solidità del colore al lavaggio

In acqua:

A meno che la fornitura non sia di prodotti bianchi, da lavare a secco o di tessuti per arredamento non lavabili, la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 , valutato secondo il metodo ISO 105 C 06.- Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale.

A secco con percloroetilene:

Per i prodotti da lavare a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto durante il lavaggio a secco deve essere di indice ≥ 3 , secondo il metodo di prova definito nella EN ISO 105 D01.

c) Solidità del colore al sudore

Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.

d) Resistenza delle cuciture

(Tale requisito può non essere applicato alla teleria piana)

La resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO 13935-2 (Grab method), deve essere almeno pari a 100N al punto di rottura e di $\square 225N$ per i dispositivi di protezione individuale che non ricadono nell'ambito di applicazione della UNI EN 14116 (indumenti a propagazione limitata di fiamma), per cui il limite è $\geq 75 N$ né ai dispositivi di protezione individuale di cui alla EN 14325 (classificazione indumenti di protezione chimica), il cui limite minimo è di 30N.

e) Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco

Per tessuti tinti/ colorati/ stampati l'indice di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido deve essere di indice ≥ 3 da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12.

f) Resistenza alla lacerazione

Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12 N per giacche, giacconi sportivi, cappotti; 8 N per camici, biancheria intima, biancheria da letto, da valutare secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1.

g) Solidità del colore alla luce artificiale

L'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice ≥ 5 , da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02.

Verifica: in sede di offerta dovrà essere almeno acquisita un'attestazione di conformità al criterio da parte del produttore. Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo.

ART. 6 - ASSISTENZA

1. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione e/o la riparazione dei capi non eseguiti perfettamente, etc., per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all'accettazione dei capi stessi.

ART. 7 – RILIEVO TAGLIE

1. Per tutti gli articoli previsti la ditta è tenuta a rilevare le misure dei dipendenti destinatari dei capi di vestiario nel luogo e nei giorni che verranno concordati con il Settore Provveditorato, Gare e Contratti.

2. **Tali misure** devono essere "personalizzate", rilevate, cioè, su ogni dipendente e devono essere effettuate **una prima volta per il confezionamento delle divise estive ed una seconda volta per il confezionamento delle divise invernali.**

3. La consegna dovrà essere effettuata da personale della ditta con confezione personalizzata che dovrà contenere l'indicazione del nome e cognome del dipendente e la relativa taglia. Al momento della consegna il personale della ditta dovrà verificare la corretta vestibilità del capo consegnato alla persona ed eventualmente ritirarlo per le eventuali modifiche da apportare allo stesso.

ART. 8 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

1. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare e concludere il rilievo delle taglie e misure dell'elenco degli aventi diritto alla fornitura, nel luogo che verrà indicato dal Settore Provveditorato, Gare e Contratti **entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, inviata mediante fax, pec o e-mail,** da parte del Settore Provveditorato, Gare e Contratti.

2. Entro e non oltre **45 (quarantacinque) giorni** dalla conclusione dell'operazione di cui al comma 1 del presente articolo, **sempre che non sia stato offerto un termine inferiore** di esecuzione e di consegna, la Ditta dovrà concludere la consegna dei capi richiesti.

3. Qualora rimangano da terminare, ove previsto, le operazioni per la rilevazione delle taglie e misure da parte di qualche dipendente, quest'ultimo, ovviamente, riceverà la fornitura oltre il termine di cui al suddetto comma 2 del presente articolo ma comunque entro e non oltre **45 (quarantacinque) giorni** (salvo termini inferiori offerti) dalla rilevazione personale delle taglie.

4. In difetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 11.

5. Le forniture dovranno avvenire franche da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto e imballo.

6. La rilevazione delle misure di eventuali ritardatari avverrà previa intese con la ditta aggiudicataria. In tal senso, per dette ultime rilevazioni il termine di cui ai precedenti commi 2 e 3 ricomincerà a decorrere dal giorno seguente a quello delle avvenute operazioni di misurazione.

7. La Ditta aggiudicataria dovrà tenere aggiornato un registro da cui risultino la data di presentazione degli aventi diritto per il rilievo delle misure, controfirmata dagli interessati stessi e anche quella di prova e delle eventuali prove successive. Il registro potrà essere vistato per controllo dal personale incaricato dal Settore Provveditorato, Gare e contratti e la ditta dovrà fornirne una copia a semplice richiesta.

8. I capi confezionati, dovranno portare un cartellino indicante il nome del destinatario, nonché il numero di riferimento di ordinazione ed essere confezionati in apposito involucre protettivo per singolo dipendente.

ART. 9 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE

1. A consegna avvenuta si provvederà al controllo dei capi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative, colore, foggia, ecc. richieste.
2. Qualora sorgessero dubbi e contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del materiale, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze degli esami, da effettuarsi da una struttura pubblica qualificata indicata dall'amministrazione, procedendo alla scomposizione e distruzione di un campione di merce. In tal caso la ditta fornitrice è obbligata a sostenere le spese di laboratorio e a sostituire gli articoli sottoposti a prove tecniche.
3. Gli oneri del rifacimento, per un numero maggiore di prove che l'Amministrazione intendesse eseguire, sono a carico della Ditta, nel caso in cui le prove stesse accertassero deficienze negli articoli forniti.
4. Il materiale eventualmente rifiutato al controllo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo rispondente ai requisiti richiesti entro il termine di esecuzione e consegna offerto con oneri e spese a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 10 - PRODOTTI NON CONFORMI

1. Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato o non conformi al campione depositato, il Comune di Vicenza può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.
2. La ditta dovrà sostituire gratuitamente i capi che dovessero risultare inadeguati per difformità al capitolato o al campione depositato o per errore di taglia.

ART. 11 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.
3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 13.
4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :
 - giusta causa
 - reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
 - il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'onere e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 12 – IMBALLAGGIO

1. I capi confezionati devono essere consegnati racchiusi, ben sistemati in uno o più pacchi in relazione al numero da consegnare.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante..

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 14 - PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato, Gare e Contratti al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.

4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **CIG Z18210A4BA**.

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare.

2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili con il presente capitolato d'oneri.

4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 e 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."
2. Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 20 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 21 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato **"Beni-Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e Attrezzature d Sicurezza / Difesa"**.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.